

# SOLUZIONE CASE STUDY

## IL SUPER AMMORTAMENTO DEI BENI IN LEASING

Il Beneficio fiscale derivante dal super ammortamento rispetto alla ordinaria deducibilità delle quote di leasing va analizzato alla luce delle seguenti norme:

- Art. 1 commi da 91 a 94 della Legge di stabilità per il 2016;
- Art. 102 co. 7 Tuir;
- D.M. 31/12/1988;
- Inoltre, alcuni punti vengono chiariti da contributi di dottrina come:
- Pamela Alberti, su Eutekneinfo, “Con i super ammortamenti leasing più vantaggioso”;
- Luca Gaiani, su inserto Il Sole 24 Ore, “Ammortamento accelerato per i beni acquistati in leasing”

Prima osservazione da fare riguarda la differenza da fare tra acquisto diretto del bene e acquisto tramite leasing, nel primo caso il bene sarebbe stato ammortizzato secondo le aliquote del D.M. 31/12/88 ridotte alla metà per il primo esercizio ai sensi dell'art. 102 co 2 del TUIR, nel secondo caso il dettato dell'art. 102 co 7 del TUIR recita “la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento”. Questa espressione sta a significare che se il bene che acquisito in leasing fosse, ai sensi del D.M. 31/12/1988, ammortizzabile in quattro anni, il contratto di leasing sarebbe deducibile se avesse **durata minima** di due anni. Non meno.

Considerando che nel caso in questione la durata del leasing è pari al periodo entro cui il bene sarebbe ammortizzabile fiscalmente se fosse stato acquistato direttamente, se ne conclude che il leasing dato è deducibile interamente.

Seconda osservazione da fare riguarda il caso ante legge di stabilità e cioè nell'ipotesi in cui non fossero stati introdotti i 4 commi sopra citati dalla legge di stabilità 2016. L'operazione in questione sarebbe stata dedotta come di seguito rappresentato.

AMMORTAMENTO STANDARD	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	dic-21	dic-22	dic-23
Deduzione Quota Capitale	€ 14.250	€ 14.250	€ 14.250	€ 14.250	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750
Deduzione Oneri Finanziari	€ 1.773	€ 1.773	€ 1.773	€ 1.773				
Aliquota IRES	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%
Imposte	€ 3.846	€ 3.846	€ 3.846	€ 3.846	€ 180	€ 180	€ 180	€ 180

Alla luce delle novità, la quota capitale e solo la quota capitale viene incrementata del 40% solo ai fini fiscali. In altre parole, non avrò a bilancio un maggior costo ma avrò soltanto un maggior onere deducibile in dichiarazione, mediante una variazione in diminuzione. In altre parole se in assenza di norma agevolativa avrei avuto un reddito di 100 in presenza di agevolazione devo “variare in diminuzione” della quota sopra indicata. Questo meccanismo avviene in applicazione dell'art. 83 del Tuir.

Quindi: civilisticamente le mie scritture contabili non cambiano (fatta eccezione per le minori imposte), fiscalmente avrei la seguente situazione.

SUPER AMMORTAMENTO	dic-16	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20	dic-21	dic-22	dic-23
Deduzione Quota Capitale	€ 19.950	€ 19.950	€ 19.950	€ 19.950	€ 1.050	€ 1.050	€ 1.050	€ 1.050
Deduzione Oneri Finanziari	€ 1.773	€ 1.773	€ 1.773	€ 1.773				
Aliquota IRES	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%	24%
Imposte	€ 5.214	€ 5.214	€ 5.214	€ 5.214	€ 252	€ 252	€ 252	€ 252

Le scritture contabili saranno:

**Rilevazione debito per fattura ricevuta canone annuale leasing**

---

Costo leasing (B7)	a	Debito società di leasing
--------------------	---	---------------------------

---

**Ipotizziamo anche il pagamento fattura leasing (scrittura facoltativa)**

---

Debito società di leasing	a	Banca
---------------------------	---	-------

---

**Rilevazioni imposte**

---

Imposte d'esercizio IRES	a	Debito tributario
--------------------------	---	-------------------

---

Non ipotizziamo il pagamento delle imposte perché il saldo 2016 va saldato a giugno 2017 e quindi troveranno spazio nel prossimo bilancio.

Quanto ai **conti d'ordine** andrebbe riportato il valore attuale delle rate non scadute più il riscatto finale del bene, quindi per semplicità il dato da rilevare nel sistema degli impegni è € 51.070,00.

Si rammenta che in base al D.Lgs 139/2015 di recepimento della direttiva 34/2013/UE, è stato abrogato il comma 3 dell'art. 2424 con effetti da 1/1/2016. Pertanto è stato eliminato l'obbligo di riportare i conti d'ordine in calce al bilancio ma, bisogna riportarli solo in nota integrativa.

*Grazie per l'attenzione*